

gral
Quint

R.G. 16/20 RE

ORD. N° 124

20

CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE IV PENALE

La Corte riunita in camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati:

Dott. Flavio Monteleone
Dott. Giuseppina D'Antonio
Dott. Francesco Neri

Presidente
Consigliere
Consigliere est.

24 GIU, 2020
SOST. PROCURATORE GENERALE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ad oggetto: **revisione ex art. 630 co.1 lett. a) c.p.p. - istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 635 c.p.p.; in relazione alla sentenza del 15.9.2016 del GIP del Tribunale di Napoli, riformata dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 21.9.2018;**

nei confronti di: **PADULO Eugenio, nato a Napoli il 18.2.1961, in atto detenuto per espiazione pena definitiva presso la Casa di Reclusione di SULMONA, assistito e difeso dal difensore di fiducia Avv.to Isabella Casapulla del Foro di S. Maria C.V., con studio in Napoli, Centro Direzionale Is. F/10.**

Con istanza depositata il 2.3.2020, il PADULO Eugenio chiedeva a mezzo del proprio difensore di fiducia, giusta procura speciale in atti, la revisione della sentenza in oggetto indicata con contestuale sospensione della esecuzione limitatamente al reato di corruzione in concorso, per il quale aveva subito condanna. Premetteva l'istante di essere stato condannato definitivamente alla pena di anni 2 e mesi 2 e giorni 20 di reclusione, proprio in ordine al reato di cui al capo 9) della rubrica così formalmente contestatogli:

9) per il delitto di cui agli artt. 110-319.321 c.p., perché Abis Daniele, agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Carinola, presso la quale era detenuto Padulo Eugenio, accettava da questi la promessa della somma di denaro di 200€ per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, segnatamente per introdurre, all'interno della predetta struttura penitenziaria, materiale vario a beneficio di Padulo Eugenio (lettore MP3, profumo, gocce per facilitare il sonno), il quale, dal carcere, agiva in concorso e

previa intesa con il figlio Padulo Pasquale (incaricato di consegnare ad ABIS il materiale da introdurre e la somma di denaro pattuita) e con la moglie SALVATI MARIA (che istigava il figlio ad incontrare ABIS per le finalità ora indicate). In Carinola e Caivano, gennaio-luglio 2011".

Precisava l'istante che con la stessa sentenza di cui chiedeva la revisione, la di lui moglie era stata assolta dal reato di cui al citato capo 9) dell'imputazione, mentre il di lui figlio Padulo Pasquale era stato condannato al pari di lui. In considerazione della sentenza di assoluzione con la formula del "perché il fatto non sussiste", emessa il 9.1.2018 (divenuta irrevocabile il 15.6.2018), dal Tribunale di S. Maria C.V., con rito ordinario, nei confronti dell'agente di Polizia Penitenziaria ABIS DANIELE (il p.u. corrotto) per lo stesso identico reato contestatogli, sussisteva l'inconciliabilità "dei fatti" posti a fondamento delle due diverse sentenze che legittimavano la richiesta ex art. 630 lett. a) comma 1.c.p.p. Per come poteva evincersi infatti, dalla disamina delle due sentenze ritualmente prodotte, il giudicante che lo aveva condannato, aveva posto a fondamento della penale responsabilità, per il reato di cui all'art. 110,319,321 c.p., l'esistenza di un "pactum sceleris" tra il Padulo Eugenio, il Padulo Pasquale e l'ABIS Daniele, che aveva ritenuto provato e sussistente (consumato), pur non essendo giunto ad una effettiva conclusione (dazione del denaro quale prezzo del reato). Rilevava l'istante che le identiche conversazioni telefoniche ed ambientali erano state utilizzate dai diversi giudici per giungere a decisioni tra loro contrastanti e del tutto inconciliabili. Specificava peraltro, che pur non sussistendo materiale probatorio in merito alla realizzazione dell'accordo corruttivo tra lui e l'agente di Polizia Penitenziaria, il GIP aveva ritenuto che vi fosse un accordo corruttivo "a monte", visto che il Padulo Pasquale (il di lui figlio) avrebbe dovuto darvi esecuzione, consegnando i 200 euro e la merce da portare al detenuto (corruttore), proprio all'agente di Polizia Penitenziaria ABIS. Per l'istante l'elemento di "novità" contenuto nella sentenza assolutoria era che lui stesso avrebbe avuto contatti con diversi soggetti, tra cui, in particolare "il cognato...Raffaele" (di ABIS). Il Giudicante che lo aveva ritenuto responsabile aveva invece ritenuto che l'accordo corruttivo era stato già raggiunto, ma non aveva valutato la circostanza considerata dal Tribunale di S. Maria C.V. : il Padulo Eugenio aveva avuto contatti con diversi soggetti, per cui: "non era stata

raggiunta la prova che, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'importo di €200,00, a cui faceva riferimento PADULO EUGENIO come somma che PADULO PASQUALE avrebbe dovuto inserire nella busta unitamente agli oggetti a se stesso destinati, fosse stata "concordata" con ABIS DANIELE, potendo essere stata invece, "concordata" con altri soggetti ai quali aveva fatto riferimento nel corso delle conversazioni". Proprio nel corso di dette conversazione, infatti, aveva fatto riferimento ad un soggetto diverso dall'ABIS: "il cognato... Raffaele". Lamentava quindi, che detta circostanza non era stata mai affrontata ed analizzata nei tre gradi del giudizio che lo avevano ritenuto penalmente responsabile. In effetti, in un caso il giudicante aveva affermato l'insussistenza del reato, nell'altro no. Decisioni inconciliabili queste che non erano state prese semplicemente aderendo a diversi indirizzi giurisprudenziali, bensì, in forza di "un errore di fatto", un "fatto nuovo" che dunque, andava analizzato e che ora andava chiarito in sede di revisione del giudicato. In sostanza, il contrasto tra le diverse decisioni riguardava la "prova sull'accordo corruttivo" che sarebbe intercorso tra il PADULO EUGENIO e ABIS DANIELE. Non vi era "certezza" che il PADULO EUGENIO avesse avuto rapporti con ABIS, visto che risultava che più "guardie" si prestavano a fare entrare oggetti all'interno del carcere ove era detenuto, per cui, non sussisteva la necessaria certezza che l'agente corrotto fosse proprio l'ABIS e che il prezzo pattuito fosse diretto a quest'ultimo.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il contrasto che legittima e giustifica l'istituto della revisione (per come è attualmente disciplinato) non attiene alla difforme valutazione di una determinata vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione penale. Detto istituto infatti, ha la sua ragion d'essere esclusivamente nella inconciliabile alternativa ricostruttiva che un determinato accadimento della vita- essenziale ai fini della determinazione sulla responsabilità di una persona, in riferimento ad una certa regiudicanda - può avere ricevuto all'esito di due giudizi penali irrevocabili. Nella logica codicistica infatti, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, evocato dalla Difesa nell'istanza di revisione (art. 630, co.1, lett. a) c.p.p.), non può essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i "fatti-reato", ma sui "fatti" la cui inconciliabilità (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze, consente il rimedio invocato. "Fatti-reato" e "fatti"

non possono coincidere, perché solo dai secondi può discendere una automatica incidenza della sentenza che nega l'esistenza del "fatto-reato" su quella che invece l'afferma, determinandone la revoca. Diversamente opinando la revisione, da rimedio impugnatorio straordinario, si trasformerebbe in un improprio strumento di controllo (e di eventuale rescissione) della "correttezza" formale e sostanziale, di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi. Non è infatti la erronea (in ipotesi "valutazione" del giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato; bensì esclusivamente " il fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi di cui all'art. 630 del codice di rito, che rende necessario un nuovo scrutinio) della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione. (cfr. Corte Cost. sentenza n.129 del 30.4.2008) Le SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n.624 del 2002 (Pisani), hanno infatti sancito che il giudizio di revisione è diretto a far sì che: " al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia all'esito di un nuovo diverso giudizio". Conseguentemente, detto mezzo di impugnazione deve fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. E' incontrovertito infatti che il giudicato " copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile", per cui, la revisione per potere essere ammessa deve dare luogo ad un nuovo, diverso processo (iudicium rescissorium). Il giudizio di revisione, se fondato, come nel caso in esame, sugli stessi elementi processuali, non potrebbe mai essere un nuovo giudizio e non sarebbe un mezzo di impugnazione straordinario, ma diverrebbe ineluttabilmente la prosecuzione del medesimo giudizio, con una dilatazione processuale non prevista, anzi, non consentita dall'ordinamento vigente. Nessuna "nuova prova" è stata offerta o semplicemente indicata dall'istante che non fosse stata già oggetto di valutazione da parte del giudice della condanna (intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di OCP della p.g. precedente). Si sostiene infatti, per come correttamente affermato anche dalla Difesa, che ciò che è emendabile è "l'errore di fatto" e non la "valutazione del fatto" che costituisce l'essenza della giurisdizione, per cui non è ammissibile l'istanza di revisione che faccia perno sul fatto che lo stesso identico "quadro probatorio" sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato, in due diversi procedimenti (v. per tutte Cass. Sez.I, n.6273 del 3.2.2009, Serio ,Rv.214643). Insegna la Suprema Corte di Cassazione infatti, che: " non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati

dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore di fatto e non la valutazione del fatto" (v. Cass. pen., Sez.VI, 15.11.2016, n.488). Del resto, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, co.1 lett.a) c.p.p. non deve essere inteso in termini "di mero contrasto di principio tra due sentenze", bensì con riferimento ad "una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano" (Cass. Sez. II, n.20029 del 27.2.2014, Corrado,rv.259449). Occorre quindi, una sentenza che affermi "fatti inconciliabili" con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione. Si vuol dire che la difformità di esiti giudiziari relativamente al "medesimo fatto" non può integrare i presupposti del mezzo straordinario di impugnazione azionato dall'istante.

In applicazione di detti principi giurisprudenziali di legittimità ritiene il Collegio che l'istanza sia inammissibile.

Ritiene il Collegio infatti, che l'istante, con la domanda di revisione, in effetti, contesta che gli stessi identici "fatti" per come ricostruiti e valutati con la sentenza di condanna, sia in diritto che in fatto che hanno portato nel diverso giudizio all'assoluzione del P.U. ABIS dal reato di cui al capo 9) dell'imputazione con la formula più ampia: "perché il fatto non sussiste". In effetti, proprio sulla base delle stesse intercettazioni telefoniche ed ambientali utilizzate nei due giudizi, il giudice che ha emesso la sentenza di condanna ha affermato ed accertato che il reato di corruzione si era "perfezionato", visto che solo e soltanto l'ABIS (e, non altri agenti di Polizia Penitenziaria), per ben tre volte, si era presentato all'appuntamento con il PADULO PASQUALE (figlio del detenuto, sollecitato anche dalla di lui madre ad incontrarsi proprio con ABIS), circostanza questa che a prescindere da una specifica prova diretta sull'accettazione da parte dell'agente della Polizia Penitenziaria della promessa di denaro in cambio del compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, "secondo logica ed ineludibile implicazione", anche per questa Corte, lascia chiaramente intendere che il "pactum sceleris" con Padulo Eugenio si era ormai perfezionato, anche perché, non si vedrebbe a che titolo (escludendo la mera cortesia), solo e soltanto l'ABIS si sarebbe recato ai vari appuntamenti con uno "specifico segno di riconoscimento": il giornale sotto il braccio. Del resto l'ABIS non poteva non avere

ricevuto l'incarico di "contattare" proprio il figlio dell'istante PADULO PASQUALE, se non dal detenuto PADULO EUGENIO. PADULO PASQUALE infatti, avrebbe dovuto dare esecuzione al "patto corruttivo", consegnando il denaro e gli oggetti proprio all'ABIS, il quale, a sua volta, era stato l'unico a contattarlo per gli appuntamenti di consegna della merce e del denaro prezzo della corruzione. Oggetti, che una volta consegnati all'ABIS (che ne fissava gli appuntamenti in luoghi e tempi predeterminati per la consegna), avrebbe poi dovuto recapitare in carcere, proprio al PADULO EUGENIO. Nella sentenza di condanna è certo peraltro, che gli incontri tra il PADULO PASQUALE e l'ABIS DANIELE erano esclusivamente "finalizzati" (ciò emerge chiaramente dalle conversazioni ambientali e telefoniche captate) alla consegna della merce richiesta e del denaro pattuito pari a € 200,00 (il prezzo della corruzione che doveva essere custodito in una busta all'atto di consegna della merce richiesta). Dopo il primo incontro andato a vuoto, a causa del ritardo del PADULO PASQUALE, lo stesso ABIS, aveva invitato il figlio del detenuto - fissando così il secondo appuntamento (per affidargli il materiale da consegnare) - ad incontrarsi presso l'esercizio Leroy Merlin (presso il centro commerciale Aushan di Giugliano) ovvero , in alternativa, di portare la merce presso il: "...magazzino di Arzano", verosimilmente gestito dal cognato dello stesso ABIS (il c.d. cognato di nome Raffaele - v. conversazione progr. 542 del 3.2.2011). E' evidente che il riferimento al "cognato" dell'ABIS si riferiva solo alla consegna della merce e della " busta", in un luogo più comodo, riservato e più insospettabile: il magazzino di Arzano, appunto. Magazzino che era stato indicato in "alternativa" dal PADULO EUGENIO al figlio, poiché quest'ultimo ad un ulteriore appuntamento con l'ABIS non si era nuovamente presentato, verosimilmente per ovvie ragioni di cautela. Magazzino che aveva indicato il Padulo Eugenio, al di lui figlio, indicandolo come luogo dove avrebbe dovuto lasciare alla "guardia": sia la "roba" da recapitare sia la somma di €200,00. L'unica guardia con cui i due Padulo erano in contatto era solo e soltanto l'ABIS. Il che dimostra che non vi era alcuna trattativa in corso, con esiti incerti, in merito all'eventuale accettazione della promessa del denaro da parte del p.u. (ABIS DANIELE) bensì, al contrario, un accordo criminoso tra detto agente di polizia penitenziaria ed il detenuto che si era ormai perfezionato e di cui era pienamente consapevole anche il Padulo Pasquale, il quale era stato contattato, più volte (anche la di lui madre) telefonicamente e significativamente, solo e

soltanto dal predetto ABIS e non da altri agenti o dal cognato dell'ABIS: "Raffaele". Contatti telefonici che il p.u., significativamente anche dopo gli appuntamenti andati a vuoto, aveva ripetuto. Se l'accordo fosse stato raggiunto con un'altra guardia penitenziaria (Raffaele o altri), a quegli appuntamenti andati a vuoto, la p.g. precedente, avrebbe identificato sicuramente una persona "diversa" dall'ABIS che invece era sempre stato presente ed in attesa, osservando scrupolosamente gli orari convenuti e le modalità di riconoscimento. Ovvero avrebbe percepito e riconosciuto all'ascolto la voce di un soggetto diverso. E' evidente quindi, che la circostanza che il PADULO EUGENIO avesse fatto riferimento nelle sue conversazioni al "cognato.... "Raffaele" (ma sempre dell'ABIS), lo aveva fatto solo per la consegna della merce in un luogo più sicuro, comodo e insospettabile per il figlio Pasquale e l'ABIS, per cui, detto dato esaltato nella sentenza di assoluzione non appare elemento probatorio tale da poter scalfire quelli accertati dalla p.g. e valutati dal giudice della sentenza di condanna: agli appuntamenti concordati telefonicamente con il PADULO PASQUALE, sempre, vi era ad attendere quest'ultimo, solo e soltanto l'ABIS e, non altri agenti penitenziari o il cognato...Raffaele", era sempre l'ABIS infatti, che contattava telefonicamente (con elevata cautela, quindi consapevole dell'attività illecita compiuta perché esecutiva di un patto corruttivo perfezionatosi con il detenuto destinatario della merce richiesta) il figlio o la moglie, del detenuto per avere un nuovo appuntamento, indicando, luogo, orario e segno di riconoscimento. Che fosse stato poi accertato che anche altri agenti penitenziari erano soliti portare oggetti in carcere ai detenuti, dietro compenso corruttivo, questa è una circostanza del tutto "neutra" e ininfluenza, nel caso in esame, visto che il PADULO EUGENIO, nelle sue conversazioni, non ne aveva mai nominato o indicato alcuno al figlio, indicando inequivocabilmente come "guardia", solo e soltanto colui che si era recato puntualmente agli appuntamenti presi: l'ABIS, appunto. Anche quando il PADULO EUGENIO, spazientito (per il ritardo di tre mesi) aveva suggerito al figlio di portare la merce al Magazzino di Arzano, dal cognato dell'Abis, tale "Raffaele". Del resto, agli appuntamenti concordati per la consegna della somma di denaro pattuita come prezzo della corruzione e per gli oggetti che dovevano essere recapitati al detenuto, solo l'ABIS, puntualmente si presentava, il quale quindi era perfettamente consapevole dell'accordo corruttivo raggiunto. Nessuno elemento probatorio "nuovo" è quindi in grado di scalfire o

ribaltare minimamente la ricostruzione e valutazione dei fatti effettuata dal giudice che ha condannato l'odierno istante. Sulla base degli stessi elementi probatori la sentenza assolutoria infatti, non si è minimamente confrontata con la portata e valenza probatoria dei servizi di osservazione e di identificazione effettuati dalla p.g. precedente nei confronti dell'ABIS, proprio nei luoghi degli appuntamenti preventivamente e telefonicamente concordati con il PADULO PASQUALE. Operazioni queste effettuate dalla p.g. sulla scorta del chiaro ed inequivocabile tenore e contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali captate, il cui esito costituiva oggettivo riscontro dell'esistenza e del perfezionamento del "pactum sceleris" e della individuazione del p.u. corrotto, per l'appunto, l'ABIS DANIELE. Conseguentemente, nel caso in esame, tra le decisioni a raffronto, non sussiste alcun "errore di fatto" o "inconciliabilità oggettiva" tra i fatti storici su cui esse si fondano, ma solo e soltanto una diversa "valutazione" sui medesimi fatti su cui le due sentenze si fondano. Il "fatto nuovo" che la Difesa vorrebbe introdurre, difetta peraltro, del requisito imprescindibile della "persuasività" o "attitudine dimostrativa" (v. Cass. Sez. I, sent. n.20196 del 5.3.2013 - Rv.256157). Il Giudice infatti è tenuto a valutare l'attitudine dimostrativa di una soluzione liberatoria delle nuove prove dedotte, attitudine che non può essere confusa con una pretesa novità del tema probatorio, elemento del tutto estraneo all'istituto della revisione penale, posto che esso impone che proprio lo stesso tema venga rivisitato in base a nuove prove, ove queste siano dimostrative dell'innocenza del condannato (cfr. Cass. Sez. VI, sent. n.1811 del 16.12.2002 - Rv.223333). Si è visto come che detta pretesa nuova prova non esiste, perché sconfessata da granitici elementi di prova su cui si fonda la sentenza di condanna, non potendosi far coincidere ed equiparare l'inconciliabilità tra il "fatto-reato" (il reato di corruzione ritenuto insussistente dalla sentenza assolutoria) e i "fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna". Ai fini della sussistenza e perfezionamento (consumazione) del "pactum sceleris" (v. pag. 208 e 209 della sentenza di condanna) il giudice della condanna ha specificato che nel caso in esame : " ai fini della consumazione del reato, non, non è necessario che all'accettazione della promessa del denaro sia seguito il ricevimento effettivo della utilità (ex multis, cfr. Cass. SS.UU. sentenza n.15208 del 25.2.2010 secondo cui il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-

ricezione dell'utilità, valendo quest'ultima - ove all'accettazione della promessa faccia effettivamente seguito la dazione -ricezione - soltanto a segnare il momento ultimo in cui il reato, approfondendosi l'offerta tipica, viene a consumazione). Quando l'ABIS era stato identificato dalla p.g. precedente nei luoghi e negli orari prestabiliti per dare esclusivamente "esecuzione" all'accordo corruttivo, non vi era più alcuna trattativa ancora in corso, con esiti incerti quanto all'eventuale accettazione della promessa di denaro da parte dell'ABIS medesimo, ma era stata acquisita la prova inequivocabile e certa che l'accordo criminoso tra il p.u. ed il detenuto era stato ormai già raggiunto.

Difetta conseguentemente la sussistenza degli elementi necessari per l'accoglimento della richiesta della sospensione della esecuzione della condanna definitiva subita.

P. Q. M.

VISTO l'Art. 634 c.p.p.

DICHIARA INAMMISSIBILE


l'istanza avanzata da PADULO EUGENIO, in epigrafe compiutamente generalizzato, in relazione alla sentenza 16.9.2016 del GIP del Tribunale di Napoli, riformata dalla Corte di Appello di Napoli del 15.9.2017, divenuta irrevocabile in data 21.9.2018, con la quale è stato condannato con riferimento al reato di cui al capo 9) dell'imputazione alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione.

Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena comminata.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.


Roma 3.6.2020.

Il Consigliere est.

Francesco Neri



Il Presidente
Flavio Monteleone



Depositato in Cancelleria



Oggi, il

- 3 GIU, 2020

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dot.ssa Maria Zamparelli)

